



CAPITOLATO SERVIZIO DI BROKERAGGIO ASSICURATIVO POLIZZE CASALP

Periodo contrattuale 3 anni

01/01/2016 - 31/12/2018

INDICE

- Art. 1 - Oggetto dell'incarico
- Art. 2 - Contenuto delle prestazioni richieste
- Art. 3 - Situazione assicurativa di CASALP
- Art. 4 - Aggiudicazione del servizio
- Art. 5 - Durata dell'incarico
- Art. 6 - Corrispettivi
- Art. 7 - Obblighi delle parti contraenti
- Art. 8 - Inadempienze contrattuali e risoluzione anticipata del contratto
- Art. 9 - Sub-appalto
- Art. 10 - Contratto e spese
- Art. 11 - Responsabilità Civile
- Art. 12 - Osservanza norme
- Art. 13 - Foro competente
- Art. 14 - Norme di rinvio
- Art. 15 - Segretezza dei dati



Art. 1 - Oggetto dell'incarico

Il presente Capitolato disciplina il servizio professionale di brokeraggio assicurativo, ai sensi del D. Lgs. n. 209 del 7/9/2005 e succ. modif. ed int. inerente le polizze assicurative in corso o da stipulare da CASALP per il periodo contrattuale di riferimento del presente Capitolato.

L'espletamento del servizio sarà a titolo non oneroso per CASALP e con rischi ed oneri di attuazione a totale carico del soggetto broker, il quale non potrà impegnare in alcun modo CASALP, se non preventivamente autorizzato.

Art. 2 - Contenuto delle prestazioni richieste

Il servizio di brokeraggio riguarda la consulenza ed assistenza nel settore assicurativo, relativamente alla stipula di nuove polizze ed alla gestione di quelle in corso. In particolare il servizio di cui trattasi prevede lo svolgimento a favore di CASALP delle seguenti prestazioni:

- 1) Studio ed analisi delle polizze assicurative in essere, in particolar modo in rapporto all'efficacia ed all'economicità del pacchetto assicurativo (con esclusione della Polizza globale fabbricati ed Eventi catastrofali per la quale viene espletata specifica gara di appalto), con analisi dei rischi attinenti alle specifiche attività della Società.
- 2) Elaborazione e redazione del Capitolato Speciale di Appalto relativo alla Polizza Globale Fabbricati ed Eventi catastrofali, del calcolo della spesa in rapporto alle garanzie e valori assicurati, al fine di istruire ed assistere al procedimento ad evidenza pubblica per addivenire all'aggiudicazione del relativo servizio.
- 3) Presa in carico del programma assicurativo in corso e proposte di eventuali aggiornamenti e/o revisioni, nel tempo, a seguito di analisi e valutazione dello stato dei rischi e delle relative coperture, conseguenti anche a modifiche normative intervenute e/o all'andamento del mercato assicurativo e/o a seguito degli eventi dannosi accaduti che possono modificare le necessità della Società.
Tutto quanto sopra finalizzato alla razionalizzazione della copertura assicurativa della Società stessa.
- 4) Redazione di idonee relazioni di valutazione nel merito, attinenti alla individuazione delle Compagnie contraenti, con costante monitoraggio delle stesse per la ottimizzazione delle coperture assicurative e la relativa riduzione dei costi dei premi, anche nella eventualità di procedimenti ad evidenza pubblica ed indagini di mercato, per la individuazione delle Compagnie stesse per specifiche coperture assicurative;
- 5) Gestione amministrativa, (con eventuale incasso premi e regolazione) dei contratti assicurativi in atto, per l'intera durata dei contratti, e da stipularsi fino alla scadenza dell'incarico di brokeraggio, nonchè trasmissione di estratti conto, almeno 30 gg. pri-



ma delle relative scadenze del pagamento dei premi dovuti, ritiro c/o le Compagnie di assicurazione, dei documenti contrattuali, quietanze premi, etc. curandone il perfezionamento presso CASALP e riconsegna tempestiva delle stesse.

- 6) Assistenza tecnica per tutte le vicende inerenti i contratti stessi, con prospettazione di eventuali iniziative di miglioramento della gestione e strategie da attuare a breve e medio termine.
- 7) Consulenza ed assistenza nella gestione dei sinistri, al fine altresì di abbreviare i tempi di liquidazione del risarcimento danni, nonchè eventuale interfaccia con gli utenti.
- 8) Puntuale controllo del rispetto, da parte delle Compagnie assicuratrici, degli adempimenti contrattuali in ordine anche alla trasmissione, nei termini previsti dalle specifiche polizze.
Azioni di sollecito, nei confronti delle Compagnie, nell'eventualità di inadempienze. Nel caso di reiterate inottemperanze, adozione di provvedimenti congiunti con CASALP ai fini di circostanziata segnalazione alla competente autorità di controllo.
- 9) Impiego di attrezzature e metodologie, anche di tipo telematico, che agevolino a CASALP il monitoraggio sullo stato dei sinistri, relativamente a tutte le polizze in essere (con esclusione/inclusione della Polizza Globale fabbricati).
- 10) Ogni altra forma di consulenza ed assistenza che si rendesse necessaria nel corso dello svolgimento del servizio, anche con la predisposizione, su richiesta, di pareri scritti.

Art. 3 - Situazione assicurativa di CASALP

Le polizze assicurative di CASALP attualmente in corso sono le seguenti:

DESCRIZIONE POLIZZA	PREMIO complessivo	NOTE	SCADENZA
Globale fabbricati ed Eventi catastrof.	298.238,50(1)		30/06/2016
Furto	4.010,00		30/06/2016
Incendio sede	450,07		31/03/2016
Elettronica	1.600,00		30/06/2016
Infortuni Personale/Amministratori	2.537,20		31/12/2015
Tutela giudiziaria	1.215,00		26/08/2016
R.C. Patrimoniale	3.300,00		31/12/2015
R.C. Professionale tecnici	22.000,00		31/12/2015
Kasco auto	2.490,00(2)		31/12/2015
Auto	4.205,00(8 auto di cui 1 scadente 13/2/2016)		31/12/2015
RCT/RCO	7.540,00		30/06/2016
Polizze progettista	-----(3)		



- (1) Premi soggetti a conguagli sulla base di disdette/inserimento alloggi.
- (2) Premio soggetto a conguaglio sulla base dei chilometri percorsi a consuntivo.
- (3) Non quantificabile in quanto elemento variabile soggetto agli interventi di Nuova Costruzione e Manutenzione effettuati da CASALP e la cui progettazione è affidata, di volta in volta a propri dipendenti.

La somma dei premi pagati dalla Stazione Appaltante nell'anno 2015 ammonta ad € 49.347,27 al netto del premio della polizza globale fabbricati, che, essendo a carico degli assegnatari, non rappresenta un costo per CASALP.

Il valore stimato dell'appalto, determinato in € 162.846,00, viene pertanto calcolato, moltiplicando per 3 anni l'importo dei premi pagati nel 2015, aumentato del 10% a titolo di provvigione.

Art. 4 - Aggiudicazione del servizio

L'aggiudicazione del servizio di cui trattasi avverrà attraverso il criterio del prezzo più basso, espresso in termini percentuali, ai sensi dell'art. 82 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i., in base ai seguenti parametri:

- 1) max p. 70/100 in base all'entità del compenso richiesto dal soggetto concorrente, in misura percentuale sul premio che sarà pagato alla Compagnia assicuratrice, relativamente alle polizze rami vari;
- 2) max p. 30/100 in base all'entità del compenso richiesto dal soggetto concorrente, in misura percentuale sul premio che sarà pagato alla Compagnia assicuratrice, relativamente alle polizze ramo auto (RCA).

Si procederà con l'attribuzione dei punteggi massimi, alle percentuali minime proposte, mentre alle altre offerte sarà attribuito il punteggio calcolato in modo proporzionale, secondo la seguente formula:

$$p = (C \text{ min}/C \text{ off}) \times p \text{ max}$$

dove $C \text{ min} = \text{offerta \% più bassa}$

$C \text{ off} = \text{offerta percentuale in esame.}$

In caso di offerte uguali si avvierà una procedura negoziata tra i soggetti.

Le offerte ritenute dalla Commissione giudicatrice anormalmente basse verranno sottoposte a verifica in base a quanto stabilito dagli artt. 86, 87 e 88 del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.

Art. 5 - Durata dell'incarico

L'incarico avrà la durata di tre anni con decorrenza prevista dall'avvio dell'esecuzione del contratto - ai sensi dell'art. 302 del D.P.R. 207/10 e s.m.i. - e precisamente dal



01/01/2016 al 31/12/2018, fatta salva la possibilità di recesso anticipato da entrambe le parti, con almeno sei mesi di preavviso.

Da tale data l'aggiudicatario dovrà dare avvio alla completa gestione del servizio, secondo quanto stabilito nel programma indicato al precedente articolo 2).

Alla scadenza del periodo dell'incarico, il Broker, su formale richiesta della Soc. CASALP, si impegna ad assicurare la prosecuzione delle attività per il periodo che verrà indicato e comunque per non oltre 60 gg., al fine di consentire il graduale passaggio delle competenze ad un nuovo Broker.

Art. 6 - Corrispettivi

L'incarico di cui al presente capitolo non comporta alcun onere diretto per CASALP, né presente né futuro, né alcun rimborso od altro.

I compensi del Broker, come da consolidata abitudine sul mercato, dovranno essere a carico delle Compagnie di assicurazione con le quali verranno stipulati o rinnovati i contratti assicurativi di CASALP.

Le misure percentuali di aggiudicazione di cui sopra saranno indicate quale compenso al Broker a carico delle Compagnie in ogni futura procedura di gara per l'affidamento dei contratti assicurativi e successivamente riportati nel testo contrattuale.

Per quanto attiene alle polizze già in essere anteriormente alla data di inizio dell'incarico, per le succitate misure percentuali si intendono quelle già inserite nel testo contrattuale di ogni singola polizza, alla voce "Clausola broker", altrimenti i compensi riconosciuti come già consolidata abitudine sul mercato.

Sarà onere del Broker predisporre e inserire adeguata clausola nelle bozze dei capitoli e nei futuri contratti assicurativi per regolamentare la disciplina di liquidazione dei compensi.

Nessun compenso potrà essere richiesto alla Stazione Appaltante nel caso in cui CASALP ritenga di non procedere alla stipula di contratti di assicurazione.

Art. 7 - Obblighi delle parti contraenti

Obblighi del Broker

L'aggiudicatario svolgerà l'incarico nell'interesse di CASALP, osservando le indicazioni che la stessa fornirà. L'Amministrazione è in ogni caso libera di accettare in tutto o in parte le proposte presentate, in quanto restano in capo alla stessa l'assoluta autonomia decisionale in merito alle varie proposte formulate dal Broker, la piena titolarità della scelta del contraente, l'adozione degli atti per l'espletamento delle procedure di gara, la sottoscrizione dei contratti assicurativi e di ogni altro documento di perfezionamento delle polizze, la



formulazione di disdette così come qualsiasi altra operazione modificativa di obblighi precedentemente assunti.

Il Broker aggiudicatario non potrà impegnare in alcun modo CASALP se non preventivamente autorizzato.

Il Broker dovrà svolgere il servizio con diligenza ed assicurare la completezza delle proposte relative alle coperture dei rischi necessari all'Amministrazione. E' comunque responsabile del contenuto dei contratti che ha contribuito a determinare ed a far stipulare, modificare o integrare. CASALP avrà diritto al risarcimento di eventuali danni subiti imputabili a negligenze, errori ed omissioni commessi dal broker nell'espletamento del servizio. A tal proposito è fatto obbligo alla data di presentazione dell'offerta ed in ogni caso prima della stipula del contratto, la dimostrazione da parte del Broker di aver stipulato la **polizza di assicurazione per la Responsabilità Civile per negligenze ed errori professionali, come da normativa vigente per un massimale di almeno € 1.500.000.**

Detta polizza dovrà essere mantenuta in vigore per tutta la durata dell'incarico.

Nel caso di proposte da parte del Broker di disdetta o di modifica delle polizze assicurative, dovrà esserne data comunicazione con un anticipo di almeno 90 giorni rispetto ai termini contrattuali previsti per la disdetta delle stesse, onde consentire all'Ente di attivare tutte le procedure necessarie.

Dalla data di decorrenza dell'incarico il Broker deve assicurare la gestione assicurativa di CASALP così come delineato nel presente Capitolato. In particolare si assumerà l'impegno a collaborare con l'attuale broker, per il completo passaggio delle competenze, secondo il codice deontologico e secondo i principi generali in materia, compreso i sinistri pregressi, cioè denunciati prima dell'inizio dell'incarico oggetto del presente Capitolato e non ancora chiusi.

L'Aggiudicatario si obbliga esplicitamente altresì alla scrupolosa osservanza di tutte le norme vigenti e di quelle che venissero eventualmente emanate durante l'esecuzione del servizio in materia di assicurazioni e di impiego della manodopera.

Alla Società di Brokeraggio aggiudicataria è fatto espresso divieto di cedere e di subappaltare, in tutto o in parte, il servizio a terzi.

Obblighi di CASALP

CASALP si impegna a:

- rendere noto, in occasione di procedure concorsuali per l'assunzione delle polizze assicurative, che la gestione del contratto e delle relative polizze è affidato al Broker, il quale si deve rapportare con le Compagnie assicurative per ogni questione concernente il contratto stesso;
- fornire al Broker la consulenza del proprio personale e tutti gli atti e documenti necessari per lo svolgimento dell'incarico;

mantenendo l'assoluta autonomia decisionale.



Obblighi dei CONTRAENTI

CASALP provvederà al pagamento dei premi assicurativi direttamente alle Compagnie, dandone comunicazione al Broker. Quest'ultimo deve trasmettere a CASALP i dati necessari per i pagamenti dei premi assicurativi almeno 30 giorni prima della scadenza indicata nella relativa polizza.

Nel caso in cui il Broker non provveda ad indicare i dati di cui sopra, necessari per provvedere ai relativi pagamenti dei premi alle Compagnie di assicurazione entro il termine indicato nelle rispettive polizze, sarà direttamente responsabile di tutte le conseguenze derivanti da ritardato pagamento e dell'eventuale sospensione della garanzia assicurativa.

Il Broker si impegna a rilasciare tempestivamente, a CASALP, le polizze, le appendici e le ricevute emesse dalle Compagnie Assicurative, debitamente quietanzate.

Art. 8 - Inadempienze contrattuali e risoluzione anticipata del contratto

- a) CASALP ha diritto al risarcimento degli eventuali danni subiti, tenuto conto della natura dell'incarico, nei termini previsti dalla legge ed imputabili a negligenze, errori ed omissioni del Broker;
- b) Nel caso in cui il Broker risultasse inadempiente nella fornitura delle proprie prestazioni, CASALP potrà, con provvedimento motivato, procedere alla risoluzione del contratto;
- c) CASALP, in caso di risoluzione anticipata dell'incarico, si riserva la facoltà di rivolgersi al secondo migliore offerente per l'assegnazione del servizio;
- d) Il servizio si risolverà di diritto - Clausola risolutiva espressa (art. 1456 C.C.) - qualora nel corso di validità del contratto, CASALP riscontri carenze nell'attuazione del servizio stesso;
- e) CASALP si riserva, altresì, la facoltà di risolvere il contratto ai sensi e per gli effetti degli artt. 1454-5 C.C. a tutto rischio e danno della Società aggiudicataria, in caso di cessione della Società stessa, cessazione dell'attività oppure in caso di concordato preventivo, di fallimento ed atti di sequestro e pignoramento a carico del Broker.

La risoluzione del contratto potrà altresì essere dichiarata da CASALP anche quando l'aggiudicatario si renda colpevole di grave negligenza o contravvenga agli obblighi ed alle condizioni stipulate. La risoluzione del contratto comporta l'incameramento della cauzione.

Comunque le parti, per motivi imprevisti, possono esercitare il diritto di recesso, con un preavviso di 180 gg.

Premesso che l'inizio e lo svolgimento del servizio non potrà essere rinviato, rallentato o sospeso dall'Aggiudicatario, in caso altresì di violazione degli ulteriori obblighi contrattuali



previsti nel presente Capitolato, ovvero nell'offerta Technica presentata in sede di gara e facente parte integrante del contratto che sarà stipulato tra CASALP e BROKER, ove tale inadempienza non comporti la risoluzione in danno, CASALP si riserva la facoltà di agire per la tutela dei propri diritti ed a ristoro degli eventuali danni subiti.

In caso di persistente inadempimento, CASALP si riserva di procedere alla risoluzione del contratto.

Art. 9 - Sub-appalto

Non è consentito il sub-appalto pena l'immediata risoluzione del contratto e salvo ulteriore risarcimento dei maggiori danni accertati.

Il contratto non può essere ceduto a terzi a pena di nullità.

Art. 10 - Contratto e spese

Il contratto sarà stipulato in forma di scrittura privata tra le parti.

Sarà allegato al contratto il presente Capitolato. Faranno parte integrante del contratto i seguenti documenti (per quanto non materialmente allegati):

- il Disciplinare di gara;
- l'offerta dell'aggiudicatario.

Sono a carico del Broker Aggiudicatario tutte le spese (Registrazione, Bolli, Istruttoria pratica, copie, etc.), nessuna esclusa, inerenti e conseguenti alla gara ed alla stipula del presente contratto, ivi comprese le relative eventuali variazioni nel corso della sua esecuzione.

Il presente contratto è soggetto alle norme relative alla istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto di cui al D.P.R. 26/10/1972 n. 663 e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 11 - Responsabilità Civile

CASALP non assume alcuna responsabilità per danni, infortuni ed altro che dovessero derivare all'Aggiudicatario nello svolgimento del servizio oggetto del presente Capitolato, per qualsiasi causa.

L'Aggiudicatario si assume la responsabilità esclusiva per i danni che possono derivare a terzi, nell'esercizio del servizio in oggetto per responsabilità o colpa del personale impiegato. Dichiara nel modo più ampio e quindi senza eccezioni o riserve di tenere CASALP sollevata e indenne da ogni altro diritto, pretesa, molestia presenti e future da parte di enti e di privati in dipendenza diretta o indiretta del servizio di cui al precedente art. 1.



Art. 12 - Osservanza norme

L'aggiudicatario dovrà scrupolosamente osservare, nell'erogazione del servizio, tutte le disposizioni riportate nel presente Capitolato.

L'aggiudicatario si obbliga ad attuare nei confronti dei lavoratori dipendenti occupati nel servizio costituente l'oggetto dell'appalto, e se Cooperativa anche nei confronti dei soci, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili, alla data dell'offerta, alla categoria e nella località in cui si svolge il servizio, nonché le condizioni risultanti dalle successive modifiche ed integrazioni ed in genere ogni altro contratto collettivo applicabile nella località, successivamente stipulato per la categoria.

Si obbliga altresì a continuare ad applicare i suindicati contratti collettivi anche dopo la scadenza e fino a loro sostituzione o rinnovo, tenendo presente la obbligatorietà dell'osservanza circa le clausole dei patti nazionali e provinciali.

I suddetti obblighi vincolano l'aggiudicataria anche nel caso che non sia aderente alle Associazioni stipulanti o receda da esse.

L'aggiudicatario è tenuto inoltre all'osservanza ed alla applicazione di tutte le norme relative alle assicurazioni obbligatorie e antinfortunistiche, previdenziali ed assistenziali nei confronti del proprio personale dipendente e dei soci lavoratori nel caso di cooperative, e dovrà adottare tutti i procedimenti e le cautele atti a garantire l'incolumità delle persone addette.

Il Broker aggiudicatario dovrà tenere indenne CASALP da ogni rivendicazione dei lavoratori in ordine al servizio in oggetto, restando CASALP estranea al rapporto di lavoro intercorrente fra lo stesso appaltatore e i suoi dipendenti.

Art. 13 - Foro competente

Il Foro territorialmente competente a decidere in ordine a qualsiasi controversia che dovesse sorgere in ordine al presente contratto sarà esclusivamente quello di Livorno.

Art. 14 - Norme di rinvio

Per quanto non espressamente previsto nel presente Capitolato, si invia alle norme vigenti in materia di appalto di contratti pubblici, nonché alle norme del Codice Civile.

Art. 15 - Segretezza dei dati

Nell'ambito del trattamento dei dati personali connessi all'espletamento delle attività previste dal presente appalto l'Aggiudicatario per le rispettive specifiche competenze, opera nel rispetto delle disposizioni di cui al D. Lgs. n. 196/2003 (d'ora innanzi Codice privacy).



I dati personali saranno utilizzati per le sole finalità di svolgimento delle prestazioni richieste e per il tempo strettamente necessario all'espletamento delle stesse.

Il Broker si impegna ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti, incaricati e collaboratori il segreto rispetto a tutti i dati personali dei quali si avrà conoscenza nello svolgimento del servizio, e a non diffondere a terzi alcuna informazione o documentazione acquisita in ragione della presente appalto, pena la risoluzione dello stesso e relativa assunzione di responsabilità per i danni causati dall'uso improprio. L'Aggiudicatario comunicherà il nominativo del responsabile di riferimento per la custodia ed il trattamento dei dati, nonchè l'elenco dei dipendenti che avranno accesso agli stessi per lo svolgimento delle prestazioni richieste.

L'Aggiudicatario si impegna inoltre ad adottare le misure organizzative, fisiche e logiche di cui agli artt. 31-36 del citato D. Lgs. n. 196/2003 al fine di assicurare la riservatezza e la sicurezza dei dati, anche attraverso l'individuazione di appositi spazi per la prestazione dei servizi e per la conservazione dei dati.

Livorno, 20/11/2015